

[REDACTED]

L'Agenzia delle entrate Direzione Regionale della Toscana appella la sentenza numero 770/2014 con la quale la CTP accoglieva il ricorso della contribuente [REDACTED] oggetto di verifica in ordine a possibili politiche fiscali basate sul meccanismo del transfer pricing, finalizzato a sfruttare le diversità esistenti fra i regimi fiscali al fine di ottimizzare la posizione competitiva, le performance operative del gruppo e ridurre il carico fiscale.

La fattispecie è prevista dall'art 110 c 7 del Tuir secondo il cui disposto i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllate dalla stessa società sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti e servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, ritenuto quale valore normale il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza.

In questa sede l'Ufficio censura la decisione per non avere accolto parzialmente il ricorso in ordine al rilievo n 6, relativo alla indebita detrazione di € 268,00 per iva. Eccepisce inoltre una violazione del richiamato art. 110 del Tuir per aver ritenuto la Commissione, in ordine al prodotto [REDACTED], che la [REDACTED] non si occupava della sua produzione; tale affermazione contrasta con la previsione della circolare 42/1981 dove si richiama " *l'impresa che cura tutto il processo produttivo*" attività svolta dalla contribuente considerato che la stessa affronta i costi di acquisto, confezionamento e trasporto del prodotto con conseguente riflesso sulla ripartizione del profitto essendo il prodotto distribuito sul mercato spagnolo dalla [REDACTED]

Dalla verifica è emerso che la contribuente per le cessioni sul mercato italiano effettua un ricarico del 200% mentre per le cessioni alla consociata spagnola la percentuale si riduce al 37% a sua volta la consociata effettua un ricarico del 73%.

Censura la decisione laddove viene affermato che l'Ufficio non avrebbe dato la prova che le transazioni sono avvenute agli stessi prezzi che vengono applicati in condizioni di libera concorrenza, dovendosi ricordare che per l'ufficio, l'onere probatorio nel contestare il transfer pricing, è limitato alla semplice esistenza di operazioni tra imprese collegate mentre spetta al contribuente dimostrare che gli scambi infragruppo sono avvenuti a valori normali.

Eccepisce una carenza di motivazione in relazione al rilievo sul prezzo di trasferimento del [REDACTED] con conseguente recupero a tassazione ai fini irap, essendosi limitata la CTP a confermare le proprie motivazione in merito al prodotto [REDACTED] seppur l'ufficio aveva preso posizione su tutte le eccezioni sollevate dalla parte con il ricorso, nello specifico che il prezzo di vendita non era il più appropriato, il ruolo di [REDACTED] quale mero



traders, il vantaggio fiscale consistente nel trasferimento di materiale imponibile verso la stessa e la legittima applicazione del transfer pricing.

Lamenta la violazione dell'istituto della sospensione dei rimborsi prevista dall'art. 23 D.Lgs 472/97 per aver ritenuto la CTP che la norma non risulta applicabile ai crediti iva, affermazione in contrasto con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha errato la CTP in via ulteriore per aver ritenuto il provvedimento di sospensione affetto da vizio di motivazione e non applicabile nel caso in contestazione per non essere il credito dell'ufficio certo liquido ed esigibile.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'appello l'ufficio censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretto il transfer price praticato con riferimento al prodotto diagnostico denominato considerato che la contribuente curerebbe l'intero processo produttivo accollandosi tutte le spese precedenti la cessione alla consociata spagnola e dunque svolgendo funzioni ben più rilevanti di quelle attribuite a quest'ultima, la quale sarebbe interessata solo dal processo distributivo sul mercato locale.

La censura non può essere accolta considerato che, nei contratti di distribuzione stipulati con consociate estere, non possono rinvenirsi le stesse condizioni presenti nei contratti stipulati con terzi distributori indipendenti.

Si pensi in tal senso agli obblighi, riconosciuti anche dall'Ufficio nel proprio scritto, di intraprendere determinate azioni di marketing, promozione ed assistenza tecnica.

E' evidente che le attività indicate possono ben giustificare un prezzo inferiore concesso dal produttore ai distributori appartenenti al gruppo.

L'Ufficio ha posto a base della ripresa a tassazione, unicamente il dato numerico rappresentato dal prezzo praticato sul mercato italiano a terzi indipendenti, senza approfondire i criteri che sono stati indicati nel rapporto OCSE al fine di valutare la compatibilità secondo il principio di libera concorrenza, in tal senso si richiamano:

- le varie funzioni esercitate dalle imprese del gruppo (progettazione, marketing, produzione, ricerca e sviluppo) ed il patrimonio utilizzato per le stesse funzioni;
- l'analisi delle condizioni contrattuali intercorsi con i vari distributori;
- l'ampiezza dei mercati, l'entità dell'offerta e della domanda, la presenza di concorrenza

In riferimento al secondo motivo d'appello, l'Ufficio lamenta l'omessa motivazione in ordine al rilievo senza specificare la materia che intende devolvere, ma facendo un mero rinvio alle pagine degli atti di primo grado.

La Commissione osserva che i primi Giudici non hanno ommesso di motivare le ragioni di accoglimento, ma hanno ritenuto che le argomentazioni svolte per [REDACTED] dovessero trovare conferma anche per quanto riferito a questo ulteriore prodotto, considerato che i motivi in fatto e diritto esposti dall'Amministrazione erano ripetitivi di quelli già esposti nei confronti di tale prodotto.

Tanto premesso il motivo d'appello deve essere rigettato in quanto, l'omessa reiterazione delle conclusioni, assume nel caso in esame un rilievo che va al di là del mero dato formale, giacché il motivo di impugnazione non risulta di per sé conclusivo, anche alla luce dell'art. 342 c.p.c. che ormai impone, con riguardo a ciascuna statuizione oggetto di doglianza, di indicare le modifiche da apportare alla valutazione del primo Giudice e dunque di articolare in termini precisi tutte le conclusioni che si intendono sottoporre al giudice dell'appello.

La Commissione ritiene di rigettare il motivo d'appello riferito alla sospensione del rimborso, ritenendo congrua ed esaustiva la motivazione espressa dalla C.T.P.

La norma di cui all'art. 23 del D.Lgs 472/97 fa esplicito riferimento ad atti di contestazione ed irrogazione sanzioni mentre, nel nostro caso, si è in presenza di avvisi d'accertamento riferiti ad imposte dirette.

La norma non lascia spazio ad interpretazioni difformi anche alla luce della nuova disposizione in materia, dovendosi evidenziare che l'art. 16 c 1 lett h) del D. Lgs.158/2015 ha esteso la possibilità di sospensione non solo, come in passato, ai casi in cui era stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ma anche in presenza di " *un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi.*

Per quanto espresso l'appello deve essere rigettato con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate per le varie fasi in complessivi € 5.000/00 oltre incombenti fiscali e previdenziali.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, respinge l'appello e conferma la decisione di primo grado. Spese come in motivazione.

Così deciso in Firenze: addì 15 novembre 2016

Il Relatore



Il Presidente